



COMUNE DI CASTEL DEL PIANO

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO DEL "PALIO DI CASTEL DEL PIANO"

Art. 1

La tradizionale corsa del palio si svolge il giorno 8 settembre di ogni anno.

Il Palio, che si corre in Piazza Garibaldi, solennizza la "Madonna delle Grazie", Patrona di Castel del Piano.

Nella mattina del Palio alle ore 9,30 si celebra la S.Messa in onore della Madonna delle Grazie, patrona di Castel del Piano, a cui partecipano in forma ufficiale, il Sindaco con il gonfalone del Comune, il Magistrato del palio, i presidenti/priori, i capitani delle contrade e i fantini.

Tale norma si osserva anche in caso di svolgimento di palio straordinario.

--OMISSIS--

Art. 6

La soprintendenza e la direzione dei Pali, sia ordinari che straordinari, spettano all'Amministrazione Comunale.

--OMISSIS--

Art. 14

La presentazione, la scelta e l'assegnazione a sorte dei cavalli alle singole contrade debbono venire effettuate nel pomeriggio del secondo giorno avanti a quello del Palio, tanto per le corse ordinarie, quanto per quelle straordinarie.

Sono ammessi alle batterie di selezione per la scelta dei cavalli che disputeranno il Palio solo ed esclusivamente cavalli anglo arabi di oltre quattro anni. I documenti dei quattro cavalli prescelti potranno essere visionati dai Capitani delle contrade.

Spetta all'Autorità Comunale di disporre quanto necessario affinché per il giorno predetto la "Piazza" si trovi trasformata e attrezzata in modo tradizionale.

La presentazione dei cavalli non potrà avvenire oltre le ore 11.00 del giorno di cui sopra.

Le batterie di selezione saranno predisposte dai Capitani ed il Sindaco o suo delegato il giorno prima della presentazione in considerazione che le monte dei cavalli devono essere comunicate al momento dell'iscrizione del cavallo stesso.

L'ordine delle batterie verrà estratto a sorte subito dopo la compilazione delle stesse.

E' facoltà dei Capitani delle Contrade chiedere, all'unanimità, una eventuale batteria di recupero da svolgere entro dieci minuti dopo quelle di selezione.

Ogni cavallo dovrà essere accompagnato da idoneo documento secondo quanto disposto dalla legge.

Potranno essere presentati i cavalli iscritti e cauzionati entro il quarto giorno antecedente a quello del Palio.

L'Amministrazione Comunale ha l'obbligo di comunicare ai capitani delle Contrade ed al Magistrato per la tutela del Palio, con nota scritta, il quarto giorno antecedente a quello del Palio, l'elenco dei cavalli iscritti e cauzionati, come da comma precedente.

Art. 15

Ogni proprietario può presentare alla scelta uno o più cavalli.

I cavalli presentati debbono avere morso e briglia, ma non sella e staffe ed essere accompagnati dal proprietario o da persona di sua fiducia.

L'Amministrazione Comunale farà visitare i cavalli da veterinari di sua nomina. Alla visita sarà presente anche un veterinario nominato dall' U.S.L..

L'idoneità alla corsa sarà, certificata dai veterinari di cui sopra.

Art. 16

Ogni cavallo presentato deve venire contrassegnato con un numero d'ordine progressivo e annotato in apposito elenco.

La numerazione, da effettuarsi su entrambe le cosce del cavallo, deve essere eseguita esclusivamente con stampi forniti dal Comune e non potrà essere rimossa pena l'esclusione dalla scelta.

L'operazione di contrassegno dei cavalli deve essere eseguita alla presenza di una guardia municipale.

Art. 17

Alla scelta dei cavalli presentati si procede per mezzo di corse di prova, in ciascuna delle quali ogni cavallo, montato da fantino, deve compiere i quattro giri di pista previsti per il Palio.

La mossa viene data in modo tradizionale.

Art. 18

I cavalli debbono essere montati da fantini che abbiano raggiunto la maggiore età e che siano in grado di documentare partecipazione a corse a pelo.

Art. 19

La presentazione dei cavalli deve intendersi fatta a totale rischio e pericolo dei rispettivi proprietari, restando il Comune completamente esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità per quanto ai cavalli stessi possa accadere nello svolgimento o per effetto di tutte le corse di prova e del Palio.

Art. 20

La scelta dei cavalli da assegnare alle contrade, con i quali dovranno correre il "Palio", è fatta da apposita commissione.

Essa è così composta

- SINDACO o suo delegato - Presidente;
- CAPITANO DI OGNI CONTRADA o loro delegati - Membri.

La commissione si riunisce nei locali della Giunta Municipale, 30 minuti dopo la fine della riunione con i veterinari al termine delle batterie.

Alla riunione dovranno partecipare, con solo diritto di intervento:

- IL MOSSIERE;
- I VETERINARI ADDETTI;
- UN DIPENDENTE DEL COMUNE CON FUNZIONI VERBALIZZANTI.

Una volta al completo dei propri membri, la commissione inizia il proprio lavoro, secondo il seguente schema:

- a) per primo si ascolta il Mossiere;
- b) successivamente si ascoltano i veterinari sulle condizioni fisiche dei cavalli.
- c) poi, alla sola presenza del Presidente, che svolge funzioni di garante, dei capitani e del verbalizzante, scelgono i quattro cavalli che disputeranno il Palio nel lotto dei primi due classificati in ogni batteria.

Se dalla discussione non emerge l'accordo si procede a votazione, a scrutinio segreto, e in caso di parità verrà effettuata l'estrazione a sorte tra i cavalli che abbiano riportato lo stesso numero di voti.

Art. 21

Avvenuta la scelta, i cavalli non accettati, debbono essere ritirati dai rispettivi proprietari o presentatori, mentre i quattro prescelti, contrassegnati come detto all'art. 16, dopo essere stati sottoposti a prelievo di sangue, ai fini antidoping, vengono condotti nei pressi del palco dei capitani per procedere alla assegnazione a sorte a ciascuna Contrada del cavallo con il quale dovrà partecipare al "Palio".

All'uopo sono predisposte due urne girevoli: in una debbono venire posti, in modo a tutti palese, quattro biglietti riportanti il numero ed il nome dei quattro cavalli prescelti; nell'altra, sempre in modo palese, quattro biglietti contenenti i nomi delle Contrade. Ciascuno di detti biglietti, prima di essere deposti nella rispettiva urna, deve venire chiuso dal Sindaco o suo delegato in apposita custodia.

Tutte le custodie debbono essere identiche tra loro e non recare alcun segno di riconoscimento.

Dopo aver fatto girare le urne, il Sindaco o suo delegato, procederà al sorteggio facendo estrarre da due bambini figuranti, ad uno la custodia contenente il nome del cavallo e successivamente, all'altro, una custodia contenente il nome della Contrada.

Estratti a mano a mano il numero ed il nome del cavallo ed il nome della Contrada cui la sorte lo ha assegnato, il Capitano della Contrada stessa, a mezzo del Barbaresco, lo prende in consegna dal proprietario, col morso e la briglia coi quali il cavallo stesso è stato provato.

L'uscita dovrà avvenire procedendo dal palco dei capitani in direzione della curva delle "Magliaie" proseguendo per la curva della "Gattina" fino all'uscita in direzione della propria Contrada.

Il cavallo rimane a disposizione della Contrada per l'espletamento della corsa del Palio.

Art. 22

La Contrada resta completamente esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità per quanto possa accadere al cavallo stesso nello svolgimento e per effetto delle corse di prova e del Palio, nonché per casi di forza maggiore che possono verificarsi mentre il cavallo è affidato alla custodia della Contrada medesima.

Art. 28

I fantini, montati sul loro cavallo per recarsi alla mossa, passano alla esclusiva dipendenza del Mossiere.

E' dovere dei fantini recarsi prontamente al canape di partenza, restando loro assolutamente vietato collocare il proprio cavallo o comportarsi in modo da impedire od ostacolare la partenza agli altri fantini. Se un cavallo si dimostrasse oltremodo inquieto o danneggiasse la mossa, verrà fatto partire da dietro ad insindacabile giudizio del Mossiere.

Il mossiere ha facoltà di richiamare ufficialmente le Contrade.

Il mossiere, richiamata tre volte una stessa Contrada, può decidere di convalidare la mossa a prescindere dal comportamento della Contrada stessa.

E' vietato ai fantini di rimanere al canapo, o scendere da cavallo all'atto della mossa, per astenersi dalla corsa, o per far correre il cavallo scosso.

I contravventori sono passibili della sospensione temporanea dalla corsa. Stessa sospensione sarà applicata alla Contrada per la quale sono scesi in "Piazza".

E' assolutamente vietato ai fantini rivolgersi al Mossiere, specialmente se in modo minaccioso.

La mossa non può protrarsi oltre (30) trenta minuti; trascorso inutilmente tale tempo il mossiere, entro 15 minuti, è tenuto comunque a dare la mossa.

Art. 29

La mossa ha luogo quando il Mossiere abbassa il canapo con la volontà di far partire i cavalli.

Il Mossiere è il solo giudice inappellabile del momento in cui la mossa è da darsi e della sua validità.

La mossa non valida è segnalata dallo sparo di un colpo.

Lo sparo del colpo sospende comunque la corsa; in tal caso i fantini debbono subito fermare i cavalli e ricondurli al passo al punto di partenza.

Il mossiere, data valida la mossa abbandona il palco. Tale postazione verrà occupata dal giudice d'arrivo. Della nomina sarà data comunicazione all'Amministrazione Comunale e ai Capitani delle Contrade il giorno del Palio.

Art. 30

E' obbligo a tutti i fantini di far compiere ai rispettivi cavalli i tradizionali prescritti quattro giri di pista, ma quando, per minor velocità del proprio cavallo, uno di essi rimanga distanziato, all'udire lo sparo segnalante l'arrivo del vincitore, ha il dovere di fermarsi nel più breve tempo possibile evitando, comunque, di porre in pericolo, correndo, l'incolumità del pubblico.

Art. 31

La vittoria è conseguita dalla Contrada il cui cavallo, data validamente la mossa, dopo aver compiuto i quattro giri di pista, giunge, anche scosso, per primo al traguardo posto dinanzi al "Colonnino della mossa".

Il giudizio insindacabile della vittoria è dato al Magistrato per la Tutela del Palio, sentito il giudice di arrivo così come detto all'ultimo comma dell'art. 29.

--OMISSIS--